

Comune di ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

DELIBERAZIONE N. 23

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE IMPORTO SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DI ORDINANZE SINDACALI.

L'anno duemilaNOVE, il giorno 25 del mese di MARZO alle ore 11,00 nell'ufficio di Segreteria comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa GIUNTA COMUNALE:

N°	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	AVIDANO Giovanni Mirando - Sindaco	X	
2	BERTA Pierluigi - Vice Sindaco		X
3	PIANO Bruno - Assessore	X	
4	POGGIO Leonardo - Assessore	X	
5	MANETTA Domenico - Assessore esterno	X	
	TOTALI	4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Avidano Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, che, ai commi 4 e 4-bis, testualmente recita:

- ✓ *"4. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
- ✓ *4-bis. Con decreto del Ministro dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana. "*

VISTO il D.M. 5 agosto 2008, recante: "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione";

VISTO gli articoli 8-bis "Reiterazione delle violazioni" e 16 "Pagamento in misura ridotta" della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni con il quale sono stati stabiliti (da euro 25.00 a euro 500.00) i limiti edittali per la violazione ai regolamenti e alle ordinanze comunali;

RITENUTO che le violazioni indicate dall'art. 2 del D.M. 05 agosto 2008, sono causa forte di insicurezza urbana e, più in generale, aumentano non solo il senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma hanno anche, in concreto, conseguenze negative per l'ordinato e sicuro vivere civile;

VISTO l'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 in sede di conversione, che testualmente recita:

- ✓ *"Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma";*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole, sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, emessa ai sensi del 1° comma art. 49, D.Lgs. 267/2000;

CON voti unanimi, espressi nelle forme di legge :

DELIBERA

1°) di fissare, come dal prospetto che segue, gli importi della somma da pagare per estinguere l'illecito con ogni effetto liberatorio riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle ordinanze sindacali riferite alla concreta applicazione delle norme elencate in narrativa:

Ordinanze emesse per prevenire o contrastare	Limiti edittali euro		Pagamento in misura ridotta (comunque inferiore a € 500,00)
	Minimo	Massimo	
VIOLAZIONE			
a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;	€ 25,00	€ 500,00	€ 250,00
b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;	€ 25,00	€ 500,00	€ 250,00
c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);	€ 25,00	€ 500,00	€ 250,00
d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;	€ 25,00	€ 500,00	€ 250,00
e) i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi; la sosta al fine di campeggio e/o dimora anche temporanea di autocaravan, caravan, tende, roulotte, carri abitazione o similari in aree non attrezzate	€ 25,00	€ 500,00	€ 250,00

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese.

